



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |                     |                   |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>RAMPELLO</u> | <u>VINCENZO</u>     | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>VOLPI</u>    | <u>MARCO ALBINO</u> | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>LARINI</u>   | <u>EVIO</u>         | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                 |                     |                   |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 862/10  
depositato il 09/06/2010

- avverso INTIMAZIONE n° 2010/0023033 ASSENTE TRIBUTI VARI  
contro EQUITALIA PARMA SPA

difeso da:  
CUCCHI BRUNO  
P.LE SANTAFIORA 7 43100 PARMA

proposto dal ricorrente:

RL

VIA

difeso da:  
ZAMBELLO GIUSEPPE  
CUCCU PAOLO  
S.DA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 862/10

UDIENZA DEL

27/10/2010

ore 09:00

SENTENZA


N° 160107/10

PRONUNCIATA IL:

27 OTT. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

10 NOV. 2010



Il Segretario

### Fatto

Con ricorso in data 15.10.2010 S.r.l., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli da Equitalia Emilia Nord S.p.a. chiedendone l'annullamento per i motivi di cui ad articolata argomentazione difensiva in atti.

La difesa ricorrente eccepisce sostanzialmente la nullità dell'atto atteso che, giusto orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in termini, la notificazione degli atti amministrativi non può formare oggetto di concessione a privati, la cui notificazione dev'essere considerata giuridicamente inesistente.

La difesa ricorrente rileva inoltre come non vi sia in atti alcuna prova della notifica della prodromica cartella di pagamento.

Viene infine eccepita l'illegittimità dell'atto per omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Con memoria in atti si è ritualmente costituita Equitalia Emilia Nord S.pa. contro deducendo la piena legittimità dell'atto impugnato e rilevando come la cartella sarebbe stata regolarmente notificata al contribuente giusta relata che viene allegata in atti e che la cartella, benché non allegata all'atto impugnato, è stata debitamente indicata nel prospetto allegato all'intimazione stessa.



### Diritto

Il ricorso merita accoglimento.

Infatti risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (Sent. CTP di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n. 61/22/10) secondo cui è "*inesistente*" la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai

1

dipendenti di Equitalia e senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

1. gli Ufficiali della riscossione;
2. gli Agenti della Polizia Municipale;
3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

Al rilievo, di per sé assorbente, aggiungasi la mancata indicazione del responsabile del procedimento inteso come responsabile della formazione della cartella.

Infatti l'intimazione di pagamento risulta sottoscritta da un non meglio precisato "Referente d'Ambito" che non si sa chi sia ed a cui, conseguentemente, non è possibile chiedere alcuna spiegazione in merito alla pretesa erariale.

ciò che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi in termini, costituisce vizio di legittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa del contribuente.

In termini, ex plurimis, Comm.trib. prov.le Bari, sez. XV, 07 novembre 2008, n. 146 - c. in Giurisprudenzabarese.it 2008:

"Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) della l. n. 212 del 2000 – statuto del Contribuente – è nulla la cartella di pagamento che risulti priva dell'indicazione del responsabile del procedimento in quanto il contribuente non viene posto nelle condizioni di essere adeguatamente informato e, di conseguenza, di esercitare pienamente il diritto di difesa. L'omessa indicazione del responsabile del



*procedimento nella cartella di pagamento costituisce vizio proprio della stessa e – di conseguenza – autonomo motivo di impugnazione.”*

Sul punto la Corte Costituzionale con ord. n. 377/07 ha avuto modo di osservare *“che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa».*

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre a maggiorazione 10% art. 23 T.P., 4% Cassa di Previdenza ed IVA come per legge.

Parma, lì 27.10.2010

IL RELATORE,

(Avv. Marco Volpi)



IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Rampello)